un'aggiunta del 15 per cento rispettivamente sui canoni stabiliti nei contratti in vigore. »

DEPRETIS. Qui bisognerebbe aggiungere un inciso: « La tariffa andrà in vigore col 1° gennaio 1867. »

PRESIDENTE. Io stava appunto per leggere quest'inciso che mi era stato inviato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna dire la tariffa *intiera* perchè a settembre ne va in vigore una parte.

PRESIDENTE. Allora si dirà:

« La tariffa intiera entrerà in pieno vigore col primo gennaio 1867.

« Pei comuni compresi nell'appalto, il Governo si atterrà ai patti convenuti per determinare la misura dell'aumento corrispondente a quello delle tariffe. »

DEL ZIO. Domando la parola per una dichiarazione.

CARBONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Del Zio.

DEL ZIO. Mi dispiace di dovere ripetere la domanda che ho fatto l'altro ieri al presidente, ma onde non succeda un malinteso, chieggo di essere assicurato dalla Commissione che con quest'ultimo paragrafo non resta pregiudicata la questione che dobbiamo trattare all'articolo 60.

DEPRETIS. Senza dubbio, la questione non resta pregiudicata.

DEL ZIO. È quanto desidero sapere.

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni ha pure chiesto di parlare.

CARBONI. Era per fare la stessa domanda alla Commissione.

PRESIDENTE. Ora, dunque sono soddisfatti entrambi.

Pongo ai voti l'articolo 57 modificato dalla Commissione.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 58:

« Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, che non siano state espressamente modificate colla presente. »

(È approvato.)

« Art. 59. I comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un quadriennio a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi e per gli aperti di diciasette decimi del canone che ora corrispondono.

« I comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui all'alinea precedente.

« Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anche mediante appalti provinciali.

« Pel comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento dalla sua popolazione.

« Per gli altri comuni, all'infuori di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata officialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori. »

A questo articolo 59 l'onorevole Viacava ha proposto un emendamento che riguarda i primi tre paragrafi, ed è così formulato:

« La tariffa che comprende le materie non ancora soggette a dazio andrà in vigore al primo gennaio 1867...

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « I contratti dei comuni attualmente esistenti con lo Stato per i dazi consumo saranno risoluti a tutto il 31 dicembre 1866; e per il 1867 si procederà in tempo debito ad un nuovo contratto di abbonamento, stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, e secondo le nuove tariffe, allegato *H*.

« Se alcuno dei comuni ricusasse la nuova convenzione, il Governo potrà procedere alla riscossione mediante appalti provinciali. »

MINGHETTI. La Commissione non può accettare assolutamente la proposta dell'onorevole Viacava, per la ragione semplicissima che non c'è il tempo materiale di procedere pel 1867 ad un nuovo abbonamento.

Quando verranno in discussione fra breve sull'articolo 67 gli emendamenti proposti, io avrò occasione di ripetere ciò che già dissi altra volta, delle difficoltà grandissime che si trovano in queste trattative coi comuni; però la Commissione non disconosce l'opportunità di tornare a rinnovare questi contratti con maggiore conoscenza di causa, con dati più precisi sul consumo dei comuni, e quindi si contenterebbe di modificare la cosa, cambiando la parola *quadriennio* in *biennio*.

In questo modo nel termine di due anni si potrebbero avere i dati statistici esatti, e sovra di essi condurre a termine le trattative che l'onorevole Viacava desidera rinnovate.

VIACAVA. Ho piacere che la mia proposta d'emendamento sia stata accettata dalla Commissione colla sola differenza del tempo.

Io faccio osservare che, se la Commissione potesse concedere ancora un anno, e stabilire perciò, che invece del 1869 la mia proposizione andasse in vigore il primo gennaio 1868, mi pare che rimarrebbe ancora tempo sufficiente per fare tutti quegli studi che sono necessari onde venire a conoscere il vero consumo di ciascun comune.

Io credo che quanto più celeremente potrà essere attuato il concetto che racchiude il mio emendamento, tanto maggiore sarà il vantaggio che ne potrà avere la finanza dello Stato.

DEPRETIS. L'onorevole Viacava ammette, con questa sua concessione, che mancherebbe il tempo per rinnovare gli abbuonamenti nei pochi mesi che ci restano